



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/09/2011

=====

ADDI' 09/09/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	KATTEU	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO - FORTE

DELIBERAZIONE N. 396

Oggetto:

Comune di Artena (Rn). Progetto di prosecuzione e ampliamento dell'attività estrattiva denominata "Simba" in località "Colle Prescicchia - Serrone del Gatto" nel Comune di Artena, esercitata dalla Soc. Calbit srl. Autorizzazione paesaggistica.





396 = 9 SET. 2011 *fa*

OGGETTO: Comune di Artena (Rm).

Progetto di prosecuzione e ampliamento dell'attività estrattiva denominata "Simba" in località "Colle Prescicchia - Serrone del Gatto" nel Comune di Artena, esercitata dalla Soc. Calbit srl.

Autorizzazione paesaggistica.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle politiche del Territorio e dell'Urbanistica.

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la L.R. n. 13 del 16.03.1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge 29.06.1939, n. 1497 in materia di protezione delle bellezze naturali";

VISTA la L.R. n. 24 del 06.07.1998 e successive modificazioni, che disciplina la Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio;

VISTO l'art.17 "Attività estrattive" della citata L.R. n. 24/1998, che nel dettare disposizioni in merito alle attività estrattive in aree vincolate, al comma 2 prevede "... *l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione...*";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 inerente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTA la legge regionale n. 17 del 06.12.2004 concernente "Disciplina organica in materia di cave torbiere e modifiche della legge regionale 6 agosto 1999 n.14";

VISTO il Regolamento Regionale 14 aprile 2005 n. 5 di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 n.17;



396 = 9 SET. 2011 R

VISTA la D.G.R. n. 556 del 25.07.2007 "Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell'art. 36 quater, comma 1 quater, della legge regionale 24/1998";

VISTA la D.G.R. n. 1025 del 21.12.2007 "Modificazione, integrazione e rettifica della D.G.R. n. 556 del 25.07.2007";

VISTO l'art. 50, comma 2 e 3 delle NTA del P.T.P.R., adottato con le citate D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007 e successiva D.G.R. n. 1025 del 21 dicembre 2007;

VISTA la nota del 3 novembre 2010, assunta al protocollo regionale con n. 52424 del 17.11.2010, con la quale la Soc. Calbit S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, l'autorizzazione per il progetto di prosecuzione e ampliamento dell'attività estrattiva denominata "Simba" in località "Colle Prescicchia - Serrone del Gatto" nel Comune di Artena (Rm);

VISTA la nota n. 8090 del 4.08.2009, contenuta all'interno dell'elaborato "Documentazione amministrativa", con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio ha rilasciato il proprio parere favorevole all'ampliamento della cava di che trattasi;

VISTA la determinazione n. C0421 del 1.03.2010, contenuta all'interno dell'elaborato "Documentazione amministrativa", con la quale il Dipartimento Economico ed Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive - Area Ispettorato di Polizia Mineraria e Energia, ha considerato, ai sensi della L.R. n. 17/2004, come raro, il materiale estratto dalla Soc. Calbit S.r.l., nella cava "Simba" in località "Serrone del Gatto" nel territorio del Comune di Artena (Rm);

VISTA la nota n. 1005 del 26.11.2009, contenuta all'interno del fascicolo allegato alla documentazione amministrativa, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato ha attestato che le aree oggetto di ampliamento della cava in argomento non risultano interessate da incendi;

VISTA la nota n. 26979 del 2.12.2009, contenuta all'interno del fascicolo allegato alla documentazione amministrativa, con la quale il comune di Artena (Rm) ha certificato, sulla base dell'analisi vegetazionale - ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 comma 5 della L.R. 24/1998 e dell'art. 38 comma 5 delle NTA del PTPR - che sulle aree interessate dai progetti di ampliamento di che trattasi non si è riscontrata la presenza di una superficie boscata come definibile ai sensi dell'art. 4 della L.R. 39/02;

VISTE le certificazioni nn. 234/09, 235/09 e 236/09 del 12.11.2009, contenute all'interno del fascicolo "Allegato d'Ufficio alla documentazione amministrativa", con le quali il Comune di Artena (Rm) ha certificato che l'area interessata dall'intervento in argomento è libera dal vincolo di uso civico;

VISTA la nota n. 52424 del 13.12.2010, con la quale la Direzione regionale Territorio e Urbanistica - Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Province di Roma, FR - UT, in merito a quanto previsto dall'art. 146, comma 7 del DLgs 42/2004, ha trasmesso alla



Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio la Relazione, unitamente alla documentazione relativa alla pratica in argomento, al fine dell'espressione del parere ai sensi del comma 8 del citato art. 146, riguardante l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione paesaggistica;

VISTA la nota n. 11353 del 12.04.2011 con la quale il Ministero per i beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, ritenendo il progetto per i lavori di ampliamento e recupero ambientale della cava di che trattasi conforme e compatibile con la normativa di tutela paesaggistica vigente sui luoghi (P.T.P. n. 8 e P.T.P.R. Lazio), ha espresso – ai sensi del citato art. 146 del D.Lgs. 42/2004 – parere positivo con le seguenti prescrizioni:

- *La distanza del confine dell'area di ampliamento della cava dalla Strada Vicinale di Puzzorio non sia inferiore a mt. 30;*
- *Il perimetro dell'area di ampliamento della cava segua l'andamento delle curve di livello esistenti del terreno in modo da mantenere il più possibile ad una quota uguale e continua il profilo di sommità della cava;*
- *per il rinverdimento della cava vengano impiantate alberature di adeguata altezza in modo da ricostituire aree boschive, come le preesistenti;*

CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati grafici relativi alle opere di che trattasi sono stati esaminati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 146, comma 2 del predetto D.Lgs n. 42 del 22.01.2004, dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area Autorizzazioni Paesaggistiche;

RILEVATO che dall'esame istruttorio si è potuto constatare che gli elaborati visionati, tra i quali la Relazione Paesaggistica, documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico;

VISTA la relazione n. 203229/11 del 11.05.2011 con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area Autorizzazioni Paesaggistiche, ha espresso parere favorevole, con le prescrizioni e le raccomandazioni, nella stessa riportate, nei riguardi del proseguimento e dell'ampliamento dell'attività estrattiva del progetto denominato "Piano di coltivazione, ampliamento e recupero ambientale della cava di calcare denominata "Simba", in località Colle Prescicchia – Serrone del Gatto nel Comune di Artena (Rm)", esercitata dalla Soc. Calbit srl, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistici/ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della Legge Regionale 24/1998 e successive modificazioni, e dall'art. 50 delle N.T.A. del P.T.P.R.;

RITENUTO di condividere e fare propria la predetta relazione tecnica dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente delibera (Allegato A) di cui costituisce parte integrante;

all'unanimità



DELIBERA

di autorizzare sotto il profilo della tutela paesistica, ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 24/1998, il progetto di prosecuzione e ampliamento dell'attività estrattiva denominata "Simba" in località "Colle Prescicchia - Serrone del Gatto" nel Comune di Artena (Rm), esercitata dalla Soc. Calbit srl, per i motivi, con le prescrizioni e le raccomandazioni indicati nella relazione n. 203229/11 del 11.05.2011 dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, che forma parte integrante della presente delibera cui è allegata sotto la lettera A e con le prescrizioni di cui al sopra riportato parere n. 11353/2011 del Ministero per i beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

Il progetto è vistato dal Direttore Regionale Territorio ed Urbanistica nei seguenti elaborati:

- Elaborato A1 - Piano di coltivazione e di recupero ambientale (Relazione);
- Elaborato A2 contenente:
 - Tav. A1 - Cartografia di inquadramento:
 - Corografia IGM
 - Carta Tecnica Regionale.
 - Planimetria catastale;
 - Tav. A2 Planimetria stato attuale;
 - Tav. A3 Fase intermedia (planimetria e Sezione tipo);
 - Tav. A4 Planimetria stato finale;
 - Tav. A5 Planimetria stato finale d'insieme (ampliamento cava Simba - ampliamento cava Precicchia);
 - Tav. A6 Sezioni;
 - Tav. A7 Rappresentazione tridimensionale;
 - Tav. A8 Stato finale con recupero eseguito (Planimetria, Sezione tipo e particolari);
- Elaborato B Relazione Geologica, Idrogeologica e Geomeccanica;
- Elaborato C Relazione Naturalistico, faunistico, vegetazionale ed indicazioni per il recupero ambientale;
- Elaborato D Computo metrico estimativo;
- Elaborato E Documentazione fotografica *CONTRIBUITE LA TAVOLA E 1;*
- Elaborato H Relazione sulle capacità tecniche ed economiche;
- Elaborato I Documentazione Amministrativa;
- Elaborato Relazione Paesaggistica - S.I.P.;
- Elaborato Integrazioni (su richiesta Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio) contenente:

H



396 = 9 SET. 2011: R

- Tav.1 Planimetria catastale
- Tav.2.1 Planimetria Stato Attuale con indicazioni del "tratto intubato del Fosso del Selvatico"
- Tav.2.2 Sezioni con indicazione del "tratto intubato del Fosso del Selvatico" e della "Strada vicinale del Puzzorio"
- Tav.3 Documentazione fotografica.
- ALL. 1 AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE DI ARZANA DEL 23.04.1884 AD INTUBARE IL FOSSO E RELATIVO PROGETTO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ


La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 15 SET. 2011





REGIONE
LAZIO

Area Autorizzazioni Paesaggistiche

Prot. 203229/11

Roma li 11 MAG. 2011.

IL DIRETTORE REGIONALE
(ARCH. DEMETRIO CARINI)

ALLEGATO A

Rif. ns Prot. n. 52424 del 17/11/2010

Oggetto: Comune di Artena (Rm) - Autorizzazione paesaggistica al progetto di prosecuzione e ampliamento dell'attività estrattiva denominata "Simba" in località "Colle Prescicchia - Serrone del Gatto" nel Comune di Artena, esercitata dalla Soc. Calbit srl.
Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 - Legge Regionale n. 24 del 06/07/1998

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con nota del 03/11/2010, pervenuta presso la scrivente Direzione Regionale Territorio e Urbanistica al protocollo n. 52424 del 17/11/2010, la Soc. Calbit srl ha presentato richiesta di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del DLgs 42/2004, relativa al progetto di ampliamento della cava denominata "Simba" nel Comune di Artena (Rm) recependo le indicazioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (nota n. 3196 del 28/05/2010).

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti elaborati:

1. Elaborati Grafici (elaborato unico);
2. Relazione Paesaggistica - S.I.P.;
3. Piano di Coltivazione e Recupero Ambientale;
4. Documentazione amministrativa;
5. Relazione naturalistico, faunistico, vegetazionale e indicazioni per il recupero ambientale;
6. Relazione geologica, idrogeologica e geomeccanica;
7. Computo metrico estimativo;
8. Documentazione fotografica;
9. Relazione sulle capacità tecniche ed economiche;
10. Integrazioni
11. *Elaborato d'ufficio integrativo alla Documentazione Amministrativa:*
 - D.G.R. n. 7984 del 16/12/1997 di approvazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava "Simba".
 - Nota n. 21976 del 12/02/2009 della Direzione Regionale Attività Produttive.
 - Certificazione Comunale inesistenza del gravame "Usi Civici";
 - Lettera di rettifica sulla in relazione al gravame "Usi Civici" redatta dal Tecnico progettista.
 - Certificazione Comunale attestante l'inesistenza del bosco.
 - Relazione Tecnica Descrittiva relativa all'istanza 24/11/2009
 - Nota Soprintendenza BB.AA. e PP. n. 3196 del 28/05/2010

Premesso

Con nota del 24/11/2009 pervenuta presso la scrivente sede Regionale il 27/11/2009 al prot. n. 248979, la Soc. Calbit ha presentato una prima richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica, relativamente al proseguimento e all'ampliamento dell'attività estrattiva denominata "Simba" esercitata in loc. "Serrone del Gatto - Colle Prescicchia" nel Comune di Artena (RM).



In merito alla suddetta istanza, la scrivente Direzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 146 comma 7 del DLgs 42/04, con nota n. 248979/09 del 29/03/2010, ha trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio, la Relazione Tecnico Illustrativa per l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione paesaggistica, ritenendo il progetto conforme alla vigente normativa, a condizione che fosse stralciata la porzione di cantiere, interessata dall'ampliamento, ricadente nell'unità geografica del *Paesaggio Naturale* nella Tavola "A" del PTPR in corso di approvazione.

A seguito di quanto sopra, con nota n. 3196 del 28/05/2010, pervenuta presso la scrivente sede il 17/06/2010 al prot. n. 146776, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Lazio, ai sensi dell'art. 152¹ del DLgs 42/2004, preso atto degli accertamenti istruttori di questa Direzione Regionale, ha chiesto di redigere nuovi elaborati progettuali con esclusione, dal perimetro del cantiere, dell'area citata ricadente nel *Paesaggio Naturale* del PTPR.

Con nota prot. n. 146776/2010, questa Direzione, ai fini del rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 146 del DLgs 42/04, ha chiesto alla Soc. Calbit srl di redigere nuovi elaborati progettuali, secondo la disposizione di cui alla suddetta nota della Soprintendenza per i BB AA e PP.

Con successiva nota del 03/11/2010, pervenuta alla scrivente Direzione al protocollo n. 52424 del 17/11/2010, la Soc. Calbit srl ha presentato nuova richiesta di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del DLgs 42/04, recependo le indicazioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (nota n. 3196 del 28/05/2010).

Esaminata l'elaborazione progettuale pervenuta, questa Direzione, con nota n. 52424 del 13/12/2010, ha, nuovamente, trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio, la Relazione Tecnico Illustrativa per l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione paesaggistica, ritenendo il progetto conforme alla vigente normativa.

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio, con nota prot.n. 5537 del 21/02/2011, ha richiesto ulteriore documentazione, da integrare a quella già trasmessa.

Quest'ultima integrazione è stata inviata alla Soprintendenza con nota n. 88903/2011, successivamente alla sua trasmissione a questa Direzione da parte della Società instante in data 04/03/2011 al prot. n. 100151.

La stessa Soprintendenza, ricevuta detta documentazione, con nota del 12/04/2011 n. 11353, ha reso parere positivo con prescrizioni, alla realizzazione dell'intervento, timbrando contestualmente gli elaborati trasmessi e siglato i soli elaborati "*Integrazioni*" e "*Elaborati Grafici*".

Titoli abilitativi, Descrizione Attività e Individuazione dell'area

L'attività di cava viene esercitata, sotto il profilo paesaggistico, per effetto della deliberazione di Giunta Regionale n.7984 del 16/12/1997, con la quale venivano ratificate le decisioni della Conferenza dei Servizi adottate nella seduta del 04/09/1997, nella quale è stato approvato all'unanimità, con prescrizioni, il progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava "Simba" predisposto dalla società "Calcestruzzi Tor San Lorenzo spa", successivamente volturata alla Soc. Calbit srl (nota del Comune di Artena n. 17983 del 06/10/2004).

¹ Art.152 DLgs 42/2004 "Interventi soggetti a particolari prescrizioni"

Successivamente, è stata rilasciata l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dal Comune di Artena (Rm), con nota N. 17983 del 06/10/2004 e prorogata per anni cinque (5) con ulteriore nota n. 15275 del 09/07/2009.

La C.R.C. per le attività estrattive, nella seduta n. 31 del 21/01/2009 (prot. n. 21976/09) ha rilasciato "parere favorevole" alla proroga per l'attività estrattiva, per un periodo non superiore a 5 anni.

La presente Relazione Tecnica si riferisce al rinnovo dell'autorizzazione e all'ampliamento dell'attività di cava, denominata "Simba" esercitata nel Comune di Artena (Rm) dalla Soc. CALBIT srl, in località *Colle la Prascicchia*

L'attuale area di cava misura una superficie di 7,10 Ha, mentre l'intervento per il quale è stata presentata istanza di nulla-osta, prevede di ampliare il cantiere estrattivo sul versante Sud della cosiddetta "cava madre" per una superficie di 1,34 Ha.

Pertanto, il progetto in esame concerne nel proseguimento dell'attività estrattiva per un'area interna al perimetro autorizzato (DGR n. 7984 del 16/12/1997) di circa 2,19 Ha, identificata catastalmente al Foglio 34 p.lle 16p, 136p, 70p, 72, 14p, 13, 120p, 121p, 74p, ed un contestuale ampliamento del C.E. nella limitrofa area identificata al medesimo Foglio 34, p.lle 119p, 69p, 133p e 134p.

La volumetria di scavo è circa mc. 460'857, di cui $\frac{2}{3}$ circa corrispondenti all'area già autorizzata.

La tipologia di escavazione, configurata su un'area di 3,53 Ha (2,19 autorizzati e 1,34 di ampliamento) posta ad una quota di 486 mslm, è di tipo "gradoni discendenti" di dimensioni circa mt. 1,5/2,5 x 1,5/2,5 che verranno, nella fase finale, raggiunta la quota di 380mslm, riempiti di sterile di coltivazione e terreno vegetale, creando quindi scarpate di 40/45° sulle quali verranno impiantate specie arboree e arbustive.

Durante la fase escavativa, per trincee orizzontali, si lascerà un profilo finale gradonato di 7,5x5 mt, sul quale avverrà il Recupero Ambientale che avverrà mediante riporto, sulle pedate, di uno strato drenante e terreno vegetale, e successivo inerbimento e impianto di specie arboree ed arbustive.

Inquadramento urbanistico

Nel vigente Piano Regolatore Generale, approvato con DGR n. 10520 del 12/12/1995, del Comune di Artena, l'ambito d'intervento è classificato in *E3 - Agro ricadente al di fuori delle influenze immediate dei centri abitati*.

Inquadramento paesistico, analisi normativa e pareri acquisiti

L'area d'intervento, come individuata nelle planimetrie progettuali, risulta interessata da vincolo paesaggistico per effetto della deliberazione di Giunta Regionale del 15/01/1985 (*Artena: area del Centro Storico e zone circostanti*), e pertanto soggetta alle modalità di tutela del vigente Piano Territoriale Paesistico n. 8 (Subiaco - Fuggi - Colleferro) approvato con LR 24/1998, nonché in salvaguardia al Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato con DGR n. 556 del 25.07.07 e successiva DGR n. 1025 del 21.12.07.

Inoltre, come riscontrato dalla Tavola B del PTPR, l'ambito è interessato dalla presenza di un ulteriore bene paesaggistico, ai sensi dell'art. 134 comma 1 lett. "b" del D.Lgs. 42/2004, e indicato all'art. 142 dello stesso, al comma 1 lett. "g" (*protezione delle zone boscate*), disciplinato all'art. 10 della Legge Regionale n. 24 del 06/07/1998 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), dall'art. 10 delle NTA² del PTP n. 8, nonché all'art. 38 delle NTA del PTPR.

Inoltre, l'area interessata dalla presente autorizzazione, relativa all'ampliamento, è limitrofa ad un bene di natura paesaggistica di cui all'art. 134 comma 1 lett. "c" del D.Lgs. 42/2004, indicato con la sigla TI_0069 – *Beni lineari diffusi, testimonianza dei caratteri identitari, archeologici e storici, e territori contermini*, pertanto sottoposto alla disciplina di tutela di cui all'art. 45 delle NTA del PTPR.

L'art. 32 della LR n.17 del 06.12.2004 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere), dispone che *"(...) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale di cui al Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 24/1998 e ss.mm. (...)".*

L'art. 17 della L.R. 24/1998, coordinato con l'art. 16 delle NTA del PTP, nonché in salvaguardia dell'art. 50 delle NTA del PTPR in corso di approvazione, nel dettare disposizioni in merito agli interventi per attività estrattive ricadenti all'interno delle aree vincolate ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/2004, al comma 1 vieta l'apertura e l'ampliamento delle attività estrattive in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Al comma 2 dell'art. 17³ della LR 24/1998, è prescritto che : *" (...) In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave e di miniere esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione (...)".*

Il vigente PTP n. 8 (Subiaco Colliero Fiuggi), approvato con LR 24/1998, classifica l'area in zona A1 (Tutela Assoluta), normata dall'art. 21 delle relative NTA.

Per detta area risultano inoltre accolte le osservazioni al vigente PTP, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 24/1998, da parte del Comune di Artena (oss.nm. 058011_P03 e 058011_P05)⁴, secondo quanto precisato nei punti "3c" dei criteri di valutazione.

Il PTPR in corso di approvazione, classifica, ai fini della modalità di tutela e di uso del paesaggio l'area interessata dall'ampliamento dell'attività estrattiva nell'unità geografica del *Paesaggio Naturale di Continuità*, mentre la porzione per la quale è richiesto il solo rinnovo dell'autorizzazione, è identificata nel *Paesaggio Naturale*.

Al comma 3 dell'art. 50 delle NTA del PTPR, è prescritto che : *" (...) In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave e di miniere esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione (...). L'ampliamento non può superare il 50 % della superficie di cava autorizzata ai*

² Testo coordinato approvato con DGR n. 4479 del 30/07/1999.

³ Coordinato con l'art. 16 comma 2 delle NTA del vigente PTP.

⁴ Osservazione approvata con DCR 31/07/2008 n. 41 concernente: *"Adeguamento dei PTP vigenti alla luce delle proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici presentate, nell'ambito del procedimento di formazione del PTPR (...)".*

sensi della Lr 17/04 ricadente nei beni paesaggistici e non è comunque consentito nelle aree individuate dal PTPR come ambiti di paesaggio naturale, naturale agrario (...)”.

Per quanto riguarda la porzione di progetto concernente continuazione dell'attività estrattiva, legittimamente in atto e ricadente peraltro nel *Paesaggio Naturale* del PTPR, è da ritenersi fatto salvo il comma 5 dell'art. 50 delle NTA del PTPR, nel quale si evince che: “ (...) *Le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio proseguono secondo i progetti esistenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della LR 30/2001 e nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla Giunta Regionale ai fini di un adeguato recupero ambientale per la compatibilità di tutela paesistica del territorio (...)*”.

In considerazione della presenza di beni paesaggistici, cosiddetti *beni tipizzati* di cui all'art. 134 comma 1 lett. “c” del DLgs 42/04, sono da ritenersi fatte salve le disposizioni del comma 4 del citato art. 50 delle NTA del PTPR, il quale prevede per le zone interessate da vincoli archeologici, il preventivo parere della competente Soprintendenza Archeologica.

Con nota n. 8090 del 04/08/2009, la Soprintendenza Archeologica del Lazio, ha rilasciato parere di competenza favorevole all'ampliamento di cui all'oggetto.

Con Determinazione Dirigenziale n. C0421 del 01/03/2010, la Direzione Regionale Attività Produttive – Area Ispettorato di Polizia Mineraria, ha certificato il materiale estratto dalla Soc. Calbit srl nella cava “Simba”, nel Comune di Ardena, come “materiale raro” ai sensi e per gli effetti delle LL.RR. 24/1998 e 17/2004.

Il Comune di Ardena, con nota n. 26979 del 02/12/2009, trasmessa alla scrivente Direzione Regionale dalla Soc. Calbit il giorno 24/03/2010 al prot. N. 78653, ha certificato, ai sensi del combinato disposto dall'art. 10 comma 5 della LR 24/1998 e dall'art. 38 comma 5 delle NTA del PTPR, la non sussistenza dell'area boscata, sulla base dell'analisi vegetazionale del dott. Agostino Marcelli (mandato concesso con DGC n. 164 del 15/09/2009); inoltre il Corpo Forestale dello Stato, con nota prot. n. 1005 del 26/11/2009, ha attestato che l'area non risulta interessata da incendi.


Con certificazioni nn. 234/09, 235/09 e 236/09, pervenute con la nota suddetta del 24/03/2010 al prot. n. 78653, il Comune di Ardena ha attestato l'area interessata dall'intervento, richiamando nelle stesse le relative particelle interessate dall'ampliamento in oggetto, ai Fogli Catastali nn. 33 e 34, “libera dal vincolo di uso civico”.

Conclusioni

La scrivente Direzione, con nota n. 52424 del 13/12/2010, ha trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, la Relazione Tecnica Descrittiva per l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 commi 7 e 14 del DLgs. 42/2004.

Successivamente, ai sensi del citato art. 146 del DLgs 42/2004, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, con nota n. 11353 del 12/04/2011, ha rilasciato *parere positivo* nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere relative al progetto in esame, le cui prescrizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e contestualmente ha trasmesso n. 3 copie degli elaborati progettuali,

Dall'esame istruttorio si è potuto rilevare che gli elaborati visionati, tra cui la Relazione Paesaggistica di cui al DPCM del 12/12/2005, integrata con lo Studio d'Inserimento Paesistico (SIP) di cui agli artt.



29 e 30 della LR 24/1998, documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico. Il recupero ambientale proposto, così come integrato dalle seguenti condizioni, consentirà di restituire al terreno l'originaria destinazione agricola, nonché l'originaria percezione visiva di tipo collinare.

Pur ritenendo l'intervento ammissibile sotto il profilo paesaggistico, ai fini della salvaguardia delle aree vincolate, si rende necessario eseguire gli interventi sulla base delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. Dovranno essere rispettate le prescrizioni e raccomandazioni rese con nota n. 11353 del 12/04/2010 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio.
2. I lavori di coltivazione e recupero siano eseguiti nel generale rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, nonché delle norme dispositive e procedurali previste dalla L.R. n.17 del 06/12/2004 e suo regolamento di attuazione.
3. La zona di attività estrattiva dovrà essere inaccessibile ad estranei e chiusa con idonea recinzione costantemente mantenuta efficiente.
4. Sia prevista l'applicazione delle distanze minime, di cui all'art. 104 del DPR n. 128 del 09/04/1959, dal perimetro del cantiere estrattivo (C.E.). Inoltre le aree di rispetto del C.E. dovranno comunque sempre risultare libere da qualsiasi tipo di materiale.
5. L'intervento di risanamento, così come previsto dall'art. 17 comma 4 della L.R. 24/1998, e dal comma 6 dell'art. 50 delle NTA del PTPR, sia attuato progressivamente rispetto all'avanzamento di quello estrattivo.
6. Per la sistemazione ambientale descritta negli elaborati grafici visti, è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente il materiale di recupero non commercializzabile e quelli previsti dalla vigente normativa in materia di recupero ambientale, adottando accorgimenti in materia di ingegneria naturalistica.
7. Gli interventi di rinaturalizzazione dovranno prevedere un adeguato reinserimento paesaggistico-vegetazionale della zona attraverso semine e piantumazioni di essenze erbacee, arbustive e arboree autoctone, con obbligo di attecchimento, assicurando un complessivo incremento delle stesse al fine di ripristinare l'habitat floro-faunistico.
8. Lungo il perimetro del cantiere, a ridosso della recinzione, siano piantumate essenze arboree e arbustive di medio/alto fusto, con funzione di mitigazione.
9. Le eventuali strutture di servizio non più necessarie all'esercizio di cava, i macchinari dismessi, nonché qualsiasi altra attrezzatura non più in uso all'attività, dovrà essere immediatamente rimossa, e smaltita secondo la vigente normativa, garantendo quindi il mantenimento costante del decoro ambientale.
10. Dovranno essere adottate idonee e valide misure per limitare le emissioni di polveri nell'ambiente, anche mediante la realizzazione di barriere di siepi e piante lungo le vie di accesso/uscita dal cantiere;
11. Dovranno essere realizzate tutte le opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali, al fine di evitare fenomeni di inondazione, di erosione o di dissesto, e di ristagno.
12. L'accantonamento del terreno vegetale durante la fase di escavazione, che troverà reimpiego nella successiva rinaturalizzazione, dovrà essere effettuato prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione con materiali estranei o con strati più profondi di composizione fisico-chimica diversa.
13. E' fatto divieto di arrecare danni alla vegetazione presente lungo la viabilità.
14. Trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale d'approvazione ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 24/1998, si dovrà provvedere al

rinnovo dell'autorizzazione, presentando agli Uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica la documentazione prevista oltre al rilievo dello stato dei lavori, compresi quelli di riqualificazione ambientale;

15. Gli adempimenti e gli obblighi assunti per tali opere, dovranno essere garantiti con adeguata polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza;

Per quanto sopra esposto, questa Direzione Regionale, ai sensi del DLgs 42/2004 e della L.R. 24/1998, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le prescrizioni sopra riportate, nei riguardi del proseguimento e dell'ampliamento dell'attività estrattiva del progetto denominato "Piano di coltivazione, ampliamento e recupero ambientale della cava di calcare denominata "Simba", in località Colle Precicchia - Serrone del Gatto nel Comune di Artena (Rm)", pervenuto presso la scrivente Direzione il 17/11/2010 al protocollo n. 52424, a seguito delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Lazio con nota n. 3196 del 28/05/2010.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistici/ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della Legge Regionale 24/1998 e s.m.i., e dall'art. 50 delle NTA del PTPR.

Il presente parere costituisce atto autonomo riferito ai soli aspetti paesaggistici, restando ferme le competenze degli altri enti ed uffici per le singole discipline coinvolti nel procedimento per gli accertamenti di legittimità in generale, ed in particolare per gli aspetti di natura geologica e idrogeologica, e non comporta sanatoria di eventuali difformità dalle autorizzazioni precedenti.

Eventuali ritrovamenti di natura archeologica saranno immediatamente segnalati alla scrivente Direzione, anche ai fini di un'eventuale aggiornamento della presente autorizzazione.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 50 delle NTA del PTPR, la vigilanza sulla esecuzione delle opere di cui ai commi 6 e 7 del medesimo, ed in particolare agli interventi di recupero e riqualificazione, da attuare obbligatoriamente con l'avanzamento del fronte di cava, spetta al Comune, il quale è obbligato a fornire notizie all'Assessorato Regionale competente in materia di tutela paesistica.

La presente autorizzazione ha validità quinquennale dalla data di pubblicazione della relativa DGR sul BURL, trascorsi i quali dovrà ritenersi non più efficace, con obbligo di sottoporre il rinnovo a nuova autorizzazione Regionale.

Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite comporta la nullità del presente provvedimento e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.


L'Istruttore
Geom. Carlo Recine



Il Dirigente dell'Area
Arch. Lidia Bonura



Il Direttore Regionale
Arch. Demetrio Carini



7 di 7